

**Legge regionale 15 gennaio 1985, n. 8 (BUR n. 3/1985)**

## **RIORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI FORESTALI.**

### **Art. 1 - Delega alle Comunità Montane.**

Sono delegate alle Comunità Montane le funzioni attualmente svolte dalla Regione ai sensi della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 e successive modificazioni e con le modalità di cui all'art. 27 della legge regionale 10 settembre 1982, n. 48, in materia di:

- 1) gestione tecnica del patrimonio forestale, ai sensi dell'art. 23 e del relativo capitolato tecnico approvato dalla Giunta regionale, limitatamente alla redazione del verbale di assegno previa martellata e alla consegna, misurazione, rilievo danni delle utilizzazioni boschive, quando ciò sia stato richiesto dall'Ente interessato;
- 2) gestione tecnica dei fondi di cui al quarto comma dell'art. 22;
- 3) concessione dei contributi per il miglioramento dei boschi di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'art. 22. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ripartire il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno, in rapporto all'estensione della superficie forestale ed alle necessità colturali di normalizzazione dei boschi;
- 4) concessione dei contributi ai Consorzi Forestali e alle Aziende speciali consorziali di cui all'art. 27. A tal fine la Giunta regionale è autorizzata a ripartire tra le Comunità montane interessate il fondo corrispondente di bilancio entro il 31 marzo di ogni anno.

Nel corso del rapporto di delega la Giunta regionale è autorizzata ad emanare apposite direttive.

Per l'esercizio delle funzioni delegate le Comunità montane si avvalgono dei servizi forestali regionali.

La vigilanza per il corretto adempimento delle funzioni delegate è esercitata dalla Giunta regionale tramite il Dipartimento per le Foreste e l'economia montana della Segreteria regionale per le attività Produttive del settore primario.

### **Art. 2 - Istituzione dei Servizi Forestali Regionali.**

Sono soppressi l'Ispettorato regionale delle Foreste di Padova, gli Ispettorati dipartimentali delle Foreste di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, gli Ispettorati distrettuali delle foreste di Asiago, Auronzo di Cadore, Agordo, Pieve di Cadore e Feltre.

Sono istituiti i Servizi Forestali regionali nelle province di Belluno, Vicenza, Verona per i territori delle rispettive province: di Treviso, per le province di Treviso e Venezia; e di Padova, per le province di Padova e Rovigo.

I Servizi Forestali regionali, in quanto strutture decentrate organicamente dipendenti dal Dipartimento per le Foreste e la Economia Montana, svolgono attività di ricerca e sperimentazione per l'attuazione degli interventi nel settore delle foreste, dell'idrologia, della meteorologia alpina, della cartografia e dell'inventario forestale regionale e succedono agli uffici soppressi

nelle funzioni e nei procedimenti in atto; per l'esercizio di tali funzioni è impiegato anche il Corpo Forestale dello Stato nei limiti stabiliti dal D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e secondo le modalità stabilite con la convenzione di cui all'art. 3 della presente legge.

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale procede alla stipula della convenzione ed alla attivazione dei Servizi Forestali regionali; gli Ispettorati assicurano lo svolgimento delle funzioni fino alla attivazione dei nuovi servizi.

### **Art. 3 - Convenzione per l'impiego del Corpo Forestale dello Stato.**

In conseguenza dell'istituzione dei Servizi Forestali regionali, l'impiego del Corpo Forestale dello Stato da parte della Regione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 e dell'art. 71 - lett. g - del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, è disciplinato dalla convenzione che sarà stipulata tra la Giunta regionale e il Ministero per l'Agricoltura e le Foreste, sentita la competente Commissione consiliare.

### **Art. 4 - Reclutamento del personale regionale.**

Al fine di sopperire all'attuale carenza di personale regionale del livello funzionale dirigenziale, il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a bandire un apposito concorso per 10 posti di Dirigente regionale in possesso del diploma di laurea in scienze forestali, con profilo professionale a indirizzo tecnico forestale riferito alle seguenti funzioni specifiche; vincolo idrogeologico, difesa idrogeologica, nivologia, miglioramento e ricostituzione boschiva, vivaistica forestale, pianificazione forestale, miglioramenti fondiari in territori montani, ricerca e sperimentazione nei settori delle foreste, dell'idrologia, della meteorologia alpina, della cartografia, dell'inventario forestale regionale; il concorso è bandito secondo le modalità di cui alla legge regionale 3 luglio 1984, n. 30 e delle vigenti disposizioni in materia.

Il predetto contingente, una volta nominato nel ruolo regionale, sarà assegnato alla direzione dei servizi in cui si articola il Dipartimento per le Foreste e l'economia montana.